



## REGOLAMENTO ELETTORALE del CIRCOLO DELLA VELA MUGGIA ASD

(approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 11/11/2023)

**Art. 1** Il rinnovo degli organi sociali deve avvenire in accordo con il disposto statutario ed è disciplinato dal presente regolamento.

**Art. 2** Entro il 31 ottobre dell'anno sociale di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, possono formarsi, su iniziativa dei soci, Comitati elettorali composti da 3 (tre) o più soci con almeno due anni di anzianità. La loro costituzione dovrà essere comunicata alla segreteria del circolo tramite lettera firmata da tutti i suoi componenti. Se nessun Comitato si costituisce entro tale data, il Consiglio Direttivo designa entro il 10 novembre un Comitato elettorale ufficiale. I Comitati elettorali possono affiggere all'albo o comunicare sul sito del Circolo, tramite la segreteria, i giorni e le ore in cui sono a disposizione dei soci per eventuali consultazioni. La segreteria sarà a disposizione, per tutte le esigenze dei Comitati, dal mese di ottobre fino alla data delle elezioni.

**Art. 3** I Comitati elettorali possono per tutto il periodo in cui svolgono la loro attività, accedere allo schedario sociale e consultare le schede individuali dei soci per trarne ogni indicazione utile per l'assolvimento del loro mandato. Deve essere comunque garantito il rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR UE 2016/679.

**Art. 4** Entro il 15 dicembre i Comitati elettorali, comunque costituiti, dovranno consegnare in busta chiusa, alla segreteria che rilascerà ricevuta, la propria lista di candidati indicando anche un proprio rappresentante di riferimento. Ogni socio candidato dovrà apporre la propria firma accanto al suo nome. Con tale firma il socio comprova la propria candidatura e dichiara che si impegna a rispettare quanto previsto all'Art. 9 comma 3 dello Statuto.

Le liste dovranno essere così suddivise:

**Lista candidati al Consiglio Direttivo e alla Commissione Ormeggi:**

- 1) Presidente del Consiglio Direttivo;
- 2) Almeno 10 componenti il Consiglio Direttivo;
- 3) Almeno 3 componenti la Commissione Ormeggi.

**Lista candidati al Collegio dei Proviviri e candidato a Revisore Unico:**

- 1) Presidente del Collegio dei Proviviri;
- 2) Almeno 3 componenti il collegio dei Proviviri;
- 3) Almeno 2 candidati a Revisore Unico.

La lista con i candidati al Collegio dei Proviviri e del Revisore Unico può essere la stessa per tutti i Comitati elettorali.

**Art. 5** Entro il 5 febbraio il Collegio dei Proviviri controlla se le liste presentate sono conformi alle disposizioni statutarie e regolamentari. Qualora il Collegio riscontri delle irregolarità, lo comunicherà per iscritto al rappresentante il Comitato elettorale interessato, invitandolo a rimuoverle entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione. In caso di mancata regolarizzazione, la lista sarà esclusa.

**Art. 6** Le schede elettorali riportanti esattamente i nomi dei candidati, così come presentati in lista, dovranno essere distinte:

- Una scheda per i candidati a Presidente del Consiglio Direttivo, al Consiglio Direttivo e alla Commissione Ormeggi;
- Una scheda per i candidati a Presidente del Collegio dei Proviviri, al Collegio dei Proviviri e alla carica di Revisore Unico.

Tali schede dovranno essere esposte in più copie nei locali dove sarà svolta la votazione.



**Art. 7** Sono ammessi al voto i soci in regola con i dettami previsti all'art. 6 dello Statuto. Il voto è espresso per una singola composizione di candidati. Sono eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti secondo l'ordine occupato nella lista presentata. I rimanenti candidati elencati surrogano, secondo l'ordine di iscrizione nella lista medesima, eventuali candidati dimissionari o decaduti.

**Art. 8** Qualora sia stata presentata una sola composizione di candidati al Consiglio Direttivo, questa deve ottenere il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti validamente espressi in sede assembleare. In caso contrario dovrà essere presentata, entro trenta giorni, una nuova lista di candidati che dovrà essere approvata secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Alla fine di tali controlli dovrà essere indetta una nuova Assemblea Generale elettiva.

**Art. 9** Alla fine dell'Assemblea dei soci, in cui è previsto anche il rinnovo degli organi sociali, sarà nominato il seggio elettorale costituito da un Presidente e quattro componenti che fungeranno anche da scrutatori per le operazioni di voto. Tutti i componenti il seggio non possono essere candidati agli Organi Sociali. Le votazioni dovranno terminare nella stessa giornata.

**Art. 10** Nel caso si verificano le condizioni di cui all'art. 15 comma 2 e 3 dello Statuto, il Presidente o il Consiglio Direttivo, nella loro funzione in regime di prorogatio, dovranno nominare un Comitato Elettorale che avrà il compito di formare la lista dei candidati da presentare all'Assemblea dei soci, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

**Art. 11** La procedura indicata all'art. 10 sarà applicata anche nel caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei componenti del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 17 comma 4 e del Revisore Unico di cui all'art. 18 comma 3. Il Comitato Elettorale è responsabile del controllo dei requisiti dei candidati di cui all'art. 9 comma 3 dello Statuto.